

**DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI**  
DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA  
DOTT. COMM. MARA DAVI

**COLLABORATORI**  
RAG. ERICA CALIARI  
RAG. BARBARA RAFFONE  
DOTT.SSA EDLIRA XHEKA

---

## **LA FASE 2: IL QUADRO COMPARATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE E SOSPESE DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020 e ALCUNE ANTICIPAZIONI DECRETO 'SBLOCCA ITALIA'**

---

Leggi collegate:

- [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#)
- [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#)



---

### ***Come da tradizione la videoconferenza di domenica scorsa 26 aprile ha annunciato i contenuti del nuovo DPCM che apre la FASE 2***

---

Con la videoconferenza alle 20,20 della scorsa domenica 26 aprile 2020 il premier ha annunciato i contenuti del DPCM 26.04.2020 che ha ufficialmente aperto **la fase due** la cui parola d'ordine sarà **“manteniamo le distanze”**.

In estrema sintesi le date delle aperture sono state identificate come segue:

**4 maggio:** riaprono le **Attività manifatturiere**, delle **Costruzioni** e del **Commercio all'ingrosso** relativo, iniziano gli allenamenti di sport non di squadra, **Bar e Ristoranti** possono vendere per asporto (anticipato il 'take away' già al mercoledì 29 aprile in Trentino);

**18 maggio:** riapre il **Commercio al dettaglio** oltre a musei, mostre, biblioteche e allenamenti di sport di squadra;

**1° giugno:** riaprono **Bar, Ristoranti, Parrucchieri ed estetiste**.

Le attività devono rispettare il [nuovo protocollo del 24.4.2020](#).

---

## Anticipazioni delle novità per le imprese con un nuovo decreto (decreto “Sblocca Italia”)

Si prevedono nuovi fondi, il rinnovo automatico del bonus dei 600/800 euro (il premier azzarda che basterà un clic).

Annunciato un ulteriore decreto per stimolare le attività battezzato “**Sblocca Italia**” in cui vi saranno probabilmente ancora **bonus autonomi 600 euro ad aprile e 800 euro a maggio** (però questi ultimi con tetto al reddito 35/55 mila euro anno precedente), previsti anche contributi a fondo perduto **per affitti e bollette** e una interessante misura annunciata di **5 mila euro a fondo perduto** per 1,6 milioni di soggetti **con massimo 9 dipendenti**.

### **Spostamenti personali dal 4 maggio**

Ci sarà un allentamento delle restrizioni, spostamenti non più ristretti alle immediate vicinanze dell’abitazione, **concessa la visita ai congiunti**.

Uscite **fuori regione** solo per motivi di lavoro, salute, ecc.

Obbligo di restare a casa per **chi ha la febbre oltre i 37,5°**.

**Autocertificazioni:** continueranno ad essere richieste.

---

### ***Ripartenza subordinata al rispetto dei Protocolli e al contenimento del contagio.***

A partire dal 4 maggio 2020, e sino al 17 maggio, lo scenario delle attività economiche autorizzate o meno muterà rispetto a quanto ora attualmente previsto in conformità al D.P.C.M. 10 aprile 2020. A stabilirlo è il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale è stato disposto un ulteriore allentamento delle misure contenitive volte a contrastare la diffusione del Covid-19. L’analisi comparata delle attività attualmente autorizzate rispetto a quelle che potranno essere esercitate a partire dal 4 maggio fa rilevare una sostanziale riapertura del settore manifatturiero, dell’edilizia e del commercio all’ingrosso, mentre minime sono le novità per il commercio di vicinato e la somministrazione di alimenti e bevande. Del tutto invariato, invece, il quadro per i soggetti che effettuano servizi alla persona.

Le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile, infatti, si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 (che a sua volta aveva sostituito i D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020), e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’art. 2, che si applicano già a partire dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

---

## Le disposizioni di contenimento del contagio

---

Per quanto riguarda le disposizioni volte a contenere gli spostamenti, il [D.P.C.M. 26 aprile](#) conferma in gran parte quella che è l'impostazione sin qui adottata, ma con alcune importanti aperture ([art. 1](#)):

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute. **Continuerà di conseguenza ad essere necessaria l'autocertificazione**, la quale però conterrà la **nuova variabile** introdotta dal Decreto: *"si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie"*. Quando alla corretta interpretazione della locuzione "congiunti", non presente nel Codice Civile, alcune interpretazioni sono state ipotizzate, tuttavia si resta in attesa di chiarimenti ufficiali che vadano ad individuare con precisione il perimetro di applicazione della norma;
- sono in ogni caso vietati gli spostamenti verso una **regione diversa** rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

---

Si noti che le condizioni previste per lo spostamento (con l'esclusione della visita ai congiunti) sono esposte nei medesimi termini del precedente [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#), che tuttavia poneva quale riferimento il Comune nel quale ci si trova, mentre il [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#) amplia l'ottica su base regionale, ferme restando le motivazioni lavorative, di urgenza o per motivi di salute.

---

- soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

---

Nel [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#) si trattava di raccomandazione, ora viene invece previsto l'obbligo, anche in conformità a quanto dettato dai protocolli sottoscritti in materia di sicurezza sul lavoro.

---

- È vietato lasciare l'abitazione o il luogo in cui si dimora nel caso di quarantena o conclamata positività al Covid-19.
- Restano fermi i divieti di assembramento, e conseguentemente continuano a restare vietate manifestazioni, mostre, eventi, convegni, fiere e similari, così come restano chiusi cinema, discoteche, palestre, piscine, impianti sciistici ecc.
- Quanto all'attività motoria, viene meno il riferimento alla "prossimità dell'abitazione", sostituito dalla possibilità di esercitare attività sportiva o motoria, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri nel primo caso, e di un metro nel secondo caso.
- Resta ferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e la sospensione di gite, visite di istruzione e similari. La scuola prosegue in modalità "a distanza".

- Consentiti i funerali (prima sospesi) con previsione di un numero massimo di 15 partecipanti, congiunti del defunto, con obbligo di distanza di un metro e di obbligo di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

---

L'[art. 3](#) del decreto detta le misure di informazione e prevenzione valevoli su tutto il territorio nazionale. Tra queste, oltre a specifiche indicazioni riservate al personale sanitario e il richiamo alle già ben note regole di regolare pulizia delle mani, uso dei disinfettanti, ecc. si segnala in particolar modo:

- ai sensi dell'[art. 3, comma 1](#), lettera e) la previsione che **in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**

- ai sensi dell'[art. 3, comma 2](#), **l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con questi ultimi.

---

## Il commercio al dettaglio

---

Con riferimento al commercio al dettaglio, l'[art. 1](#) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, lettera z), ricalca esattamente il dettato del precedente [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#), medesimo articolo e lettera, imponendo la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e per le attività considerate di prima necessità**, analiticamente indicate all'allegato 1 del decreto.

Resta ferma anche la previsione che le attività espressamente autorizzate possono essere condotte sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali, a condizione che sia possibile accedere solo ed esclusivamente alle attività autorizzate.

Per quanto riguarda i mercati, ne viene confermata la chiusura, con la sola eccezione della vendita di generi alimentari.

---

L'[allegato 1](#) al D.P.C.M. 26 aprile 2020 assolve la medesima funzione dell'[allegato 1](#) al D.P.C.M. 10 aprile 2020, elencando le attività di commercio di vicinato consentite a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020. Resta comunque fermo l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

---

Dall'analisi comparata delle due disposizioni è possibile rilevare come non sia variato pressoché nulla, fatto salvo per l'espresso inserimento della vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi,

---



già liberata in precedenza secondo l'interpretazione proposta dal ministro Bellanova, ed ora esplicitamente inserita nell'[allegato 1](#) :

<b>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE</b>		
<b><u>D.P.C.M. 10 aprile 2020</u></b> <b><u>Allegato 1 in vigore dal 14 aprile</u></b> <b><u>al 3 maggio 2020</u></b>	<b><u>D.P.C.M. 26 aprile 2020</u></b> <b><u>Allegato 1 in vigore dal 4 maggio</u></b> <b><u>al 17 maggio 2020</u></b>	<b>Variato</b>
Ipermercati	Ipermercati	No
Supermercati	Supermercati	No
Discount di alimentari	Discount di alimentari	No
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	No
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	No
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	No
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	No
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	No
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	No

<b>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE</b>		
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	No
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	No
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	No
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	No
Farmacie	Farmacie	No
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	No
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	No
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	No
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	No
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	No
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	No
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	No



<b>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE</b>		
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	No
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	No
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	No
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	No
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria	Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria	No
Commercio al dettaglio di libri	Commercio al dettaglio di libri	No
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	No
<b>non presente</b>	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti	<b>Variato</b>

Le attività autorizzate possono operare solo a condizione che:

- 1) venga rispettata la distanza minima interpersonale di un metro ([art. 1](#), lettera dd);
- 2) gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- 3) venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 4) **non sia previsto un divieto più stringente da parte della Regione nella quale l'attività viene svolta.**

Agli esercizi vengono inoltre fornite una serie di raccomandazioni, enumerate all'[allegato 5](#) al Decreto.

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.



4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

---

La possibile riapertura di tutte le attività di commercio di vicinato è stata annunciata a partire dal 18 maggio, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.

---

## La somministrazione di alimenti e bevande

---

Il [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#) conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che comunque può essere effettuato solo se nel rispetto della distanza di sicurezza.

Resta confermata la **ristorazione con consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda il confezionamento, sia per quanto riguarda il trasporto.

---

Dalla data del 4 maggio 2020 è altresì consentita la ristorazione con asporto, fermo restando il distanziamento sociale e con divieto di consumo degli alimenti e delle bevande all'interno dei locali (che restano pertanto chiusi al pubblico, salvo la consegna del cibo *take away*). È altresì vietato il consumo in prossimità dei locali stessi, e ciò al fine di evitare assembramenti.

---

Quanto all'attività di ristorazione con asporto, è necessario verificare attentamente le delibere regionali, posto sono già stati anticipati possibili dinieghi a questa nuova possibilità (come nel caso, ad esempio, della Regione Piemonte).

---

Resta consentita la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi situati lungo le autostrade, che tuttavia potranno vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

---

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, laddove sia possibile rispettare la distanza minima interpersonale.

---

La possibile riapertura degli esercizi di somministrazione è stata preannunciata a partire dal mese di giugno, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.

## I servizi alla persona

Resta ferma la sospensione per tutte le attività che erogano servizi alla persona, con l'esclusione di quelle elencate all'[allegato 2](#) al D.P.C.M. 26 aprile 2020, che non presenta novità rispetto a quanto già previsto dall'[allegato 2](#) al D.P.C.M. 10 aprile 2020:

<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA AUTORIZZATE</b>		
<b><a href="#">D.P.C.M. 10 Aprile 2020</a> <a href="#">Allegato 2</a> in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020</b>	<b><a href="#">D.P.C.M. 26 Aprile 2020</a> <a href="#">Allegato 2</a> in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020</b>	<b>Variato</b>
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	No
Attività delle lavanderie industriali	Attività delle lavanderie industriali	No
Altre lavanderie, tintorie	Altre lavanderie, tintorie	No
Servizi di pompe funebri e attività connesse	Servizi di pompe funebri e attività connesse	No

La possibile riapertura delle attività di servizio alle persone è stata preannunciata **a partire dal mese di giugno**, ma per i dettagli e le necessarie conferme occorre attendere un futuro provvedimento.

## I servizi e le attività garantite

Restano garantiti (art. 1, lettera ee), nel rispetto delle norme igienico sanitarie:

- i servizi bancari;
- i servizi finanziari;
- i servizi assicurativi;
- le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

La formulazione non presenta differenze rispetto al [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#).

## Le attività professionali

---

Anche per le attività professionali, nulla cambia rispetto al passato.

Tali attività restano quindi **autorizzate**, con **raccomandazioni**:

- a. dare massima attuazione possibile alle modalità di lavoro agile (a distanza);
- b. incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale, **obbligo di adozione di strumenti di protezione individuale**;
- d. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

---

Resta sempre ferma la facoltà per le Regioni di imporre misure più restrittive rispetto al Decreto.

---

## Le attività di commercio all'ingrosso, industriali e altre attività

---

È sul fronte delle attività di commercio all'ingrosso, industriali e mondo dell'edilizia che il [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#) presenta **sostanziali** differenze rispetto a quanto previsto dal precedente [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#).

---

A partire dal 4 maggio 2020 **numerose sono le attività manifatturiere, edili e di commercio all'ingrosso che potranno riprendere ad operare**, alla luce del notevole ampliamento dei codici ATECO elencati all'allegato 3 del Decreto, che elenca le attività autorizzate.

---

L'[art. 2](#) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede infatti che siano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 3](#). Tale allegato, peraltro, è suscettibile di ulteriori modifiche future, attuabili con decreto MISE.

---

Il medesimo [art. 2](#) prevede che *“resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali”*, di conseguenza si ritiene che l'indicazione in allegato 3 di taluni ATECO (es. 45) riguardanti sia il commercio all'ingrosso che al dettaglio sia da intendersi come autorizzazione all'esercizio dell'attività esclusivamente con riferimento al commercio all'ingrosso.

---

Come sempre, resta consentito - anche alle attività non elencate all'[allegato 3](#) - proseguire ad operare in modalità agile o a distanza.

A seguire l'analisi comparata delle vecchie e delle nuove disposizioni.

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
D.P.C.M. 10 aprile 2020 Allegato 3 in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020		D.P.C.M. 26 aprile 2020 Allegato 3 in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020		Note
ATECO	Descrizione	ATECO	Descrizione	Variato
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	1	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	no
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali	2	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	no
3	Pesca e acquacoltura	3	PESCA E ACQUACOLTURA	no
5	Estrazione di carbone	5	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)	no
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	6	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	no
	<b>assente</b>	7	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	<b>di nuova autorizzazione</b>
	<b>assente</b>	8	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE	<b>di nuova autorizzazione</b>
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	9	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	<b>Ampliato</b>

<b>INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ</b>				
10	Industrie alimentari	10	INDUSTRIE ALIMENTARI	no
11	Industria delle bevande	11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	no
	<b>assente</b>	12	INDUSTRIA DEL TABACCO	<b>di nuova autorizzazione</b>
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	13	INDUSTRIE TESSILI	<b>Ampliato</b>
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)			
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	<b>Ampliato</b>
	<b>assente</b>	15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	<b>di nuova autorizzazione</b>
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	no

<b>INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ</b>				
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)	17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	<b>Ampliato</b>
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	no
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	no
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	<b>Ampliato</b>
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	no
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)	22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	<b>Ampliato</b>
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	<b>Ampliato</b>
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia			

<b>INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ</b>				
	<b>assente</b>	24	METALLURGIA	<b>di nuova autorizzazione</b>
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	<b>Ampliato</b>
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili			
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo			
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	<b>Ampliato</b>
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche			
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche			
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	<b>Ampliato</b>

<b>INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ</b>				
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici			
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio	28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	<b>Ampliato</b>
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)			
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)			
	<b>assente</b>	29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	<b>di nuova autorizzazione</b>
	<b>assente</b>	30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	<b>di nuova autorizzazione</b>
	<b>assente</b>	31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	<b>di nuova autorizzazione</b>
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	<b>Ampliato</b>
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed			

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
	articoli di vestiario protettivi di sicurezza			
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri			
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)	33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	<b>Ampliato</b>
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	no
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	no
37	Gestione delle reti fognarie	37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	no
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	no
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	no

<b>INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ</b>				
	<b>assente</b>	41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	<b>di nuova autorizzazione</b>
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)	42	INGEGNERIA CIVILE	<b>Ampliato</b>
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni	43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	<b>Ampliato</b>
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	<b>Ampliato</b>
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli			
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori			
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	<b>Ampliato</b>
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco			

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici			
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria			
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali			
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori			
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico			
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici			
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento			
46.75.01	Commercio all'ingrosso di			

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
	fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura			
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	no
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	no
51	Trasporto aereo	51	TRASPORTO AEREO	no
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	no
53	Servizi postali e attività di corriere	53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	no
55.1	Alberghi e strutture simili	551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	no
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione	58	ATTIVITÀ EDITORIALI	no
		59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	no
		60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	no

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
		61	TELECOMUNICAZIONI	no
		62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	no
		63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	no
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative	64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	no
		65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	no
		66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	no
	<b>assente</b>	68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	<b>di nuova autorizzazione</b>
69	Attività legali e contabili	69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	no
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale	70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	no

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	no
72	Ricerca scientifica e sviluppo	72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	no
	<b>assente</b>	73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	<b>di nuova autorizzazione</b>
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	no
75	Servizi veterinari	75	SERVIZI VETERINARI	no
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto	78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	<b>Ampliato</b>
80.1	Servizi di vigilanza privata	80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE	<b>Ampliato</b>
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza			
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	81.2	ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	no
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	81.3	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI	no

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
	attività di realizzazione		PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)	
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività "di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto	82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	<b>Ampliato</b>
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi			
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste			
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese			

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
	limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti			
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	no
85	Istruzione	85	ISTRUZIONE	no
86	Assistenza sanitaria	86	ASSISTENZA SANITARIA	no
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	no
88	Assistenza sociale non residenziale	88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	no
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	no
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	<b>Ampliato</b>

INGROSSO, INDUSTRIA, ALTRE ATTIVITÀ				
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari			
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni			
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa			
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	no
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali	99	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	no

**Previa comunicazione al Prefetto**, per le attività sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali da parte dei dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di:

- attività di vigilanza;
- attività conservative e di manutenzione;
- attività di gestione dei pagamenti;
- attività di pulizia e sanificazione;
- spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
- ricezione in magazzino di beni e forniture.

## Le condizioni per l'apertura

---

Al fine del contenimento del contagio sono stati stipulati specifici protocolli in materia di sicurezza sul lavoro.

**Il rispetto dei summenzionati protocolli è condizione essenziale affinché l'attività possa essere svolta, sia che si tratti di imprese autorizzate a partire dal 4 maggio 2020, sia per quanto riguarda le imprese già operanti in forza dei precedenti decreti.**

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'[allegato 3](#), **ovvero per qualunque altra causa**, avranno a disposizione tre giorni a partire dalla data del decreto di modifica o del provvedimento di sospensione per completare le attività necessarie alla sospensione stessa, compresa la spedizione della merce in giacenza.

I protocolli sono differenziati a seconda del settore di attività, e sono allegati al [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#):

- [Allegato 6](#) : Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto in data 24 aprile 2020.

Si tratta del protocollo di portata generale, cui vengono affiancati ulteriori protocolli, destinati a specifici settori, parimenti allegati al [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#):

- [Allegato 7](#) : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto in data 24 aprile 2020;
- [Allegato 8](#) : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel **settore del trasporto e della logistica**, sottoscritto in data 20 marzo 2020;
- [Allegato 9](#) : Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di **trasporto pubblico**.

Al fine di farsi trovare pronti al rispetto dei protocolli, l'[art. 2, comma 9](#), del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possano svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dalla data del 27 aprile 2020.

## Le condizioni per il proseguimento dell'attività

---

Come già evidenziato più volte in precedenza, le disposizioni di carattere nazionale devono sempre essere puntualmente verificate avendo cura di consultare eventuali delibere Regionali.

A ciò, si aggiunge la nuova previsione contenuta nell'[art. 2, comma 11](#), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con il quale viene di fatto istituita una sorta di *cabina di regia* che, in base alle informazioni che dovranno essere puntualmente fornite dalle Regioni, si occuperà di stabilire il rispetto di apposite soglie di sicurezza con riferimento allo stato del contagio, al superamento delle quali scatteranno nuovi provvedimenti restrittivi.

Per la precisione, già a partire dal 27 aprile 2020, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati vengono comunicati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità ed al comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione civile.

È stato definito un meccanismo di monitoraggio del rischio sanitario (dettagliato in forma grafica all'allegato 10 al Decreto); entro 5 giorni a partire dal 27 aprile 2020 il Ministero della Salute dovrà definire i criteri in base ai quali dovrà scattare l'allarme.

Se ciò dovesse avvenire, e quindi laddove si rilevasse un aggravamento della situazione epidemiologica - tenendo in considerazione sia il numero dei contagi che lo stato di tenuta del sistema sanitario - starà al Presidente della Regione interessata dal problema proporre al Ministro della Salute le necessarie misure restrittive, che potrebbero interessare l'intera regione o anche solo le aree del territorio regionale nelle quali tale aggravamento viene rilevato.

In conclusione, l'allentamento del *lockdown* è subordinato al controllo dei contagi, la cui nuova crescita potrebbe comportare nuovi interventi di sospensione delle attività produttive, e allontanare ulteriormente le possibilità di ripresa per le attività tutt'ora sospese.

### **Riferimenti normativi:**